



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 131 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilaundici addi VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore		1
5) Pa'ora Aldo	Assessore	4	

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2011 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'.



LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- in data 11.4.2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
- in data 31.7.2009 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008-2009,

Vista la deliberazione n. 63 del 12.05.2009 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato le linee di indirizzo in materia di:

- ridefinizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate ai sensi degli articoli 31 e successivi del CCNL del 21.01.2004 nonché dei precedenti contratti collettivi nazionali;
- ridefinizione della consistenza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 143 del 28.12.2010 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione del fondo anno 2010 destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 03.05.2011 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale con qualifica non dirigenziale per l'anno 2010;

Dato atto che in data 17.05.2011 è stato definitivamente sottoscritto il contratto decentrato integrativo per il personale con qualifica non dirigenziale per l'anno 2010 relativo, tra l'altro, alla destinazione complessiva delle risorse finanziarie del salario accessorio;

Considerato che il fondo si articola in risorse decentrate stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3):

- le risorse decentrate stabili sono costituite dal fondo "storico" calcolato con riferimento al 1998 e dagli incrementi disposti dallo stesso CCNL e da quelli successivi al 2004, la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- le risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, comma 1 lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività o dall'art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 05/10/2001 relativi allo svolgimento di attività di service attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Considerato che la costituzione del fondo parte stabile è di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in quanto atto gestionale;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 142 del 16.12.2011 di quantificazione delle risorse stabili del fondo destinate alle politiche di sviluppo del personale e alla produttività, da cui risulta che le risorse della parte stabile del fondo per l'anno 2011 ammontano a complessivi €. 72.330,18;



Dato atto che il fondo per il lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.04.1999) ammonta a complessive euro 8.493,63;

Ritenuto pertanto opportuno fornire specifiche informazioni e approfondimenti in merito ad alcune fonti di finanziamento del fondo parte variabile e precisamente:

- applicazione dell'incremento delle risorse variabili nella misura massima del 1,2% su base annua del monte salari riferito all'anno 1997, quantificata in €. 3.365,21, in quanto nel bilancio di previsione sono state previste le risorse necessarie all'integrazione di cui al comma 2, dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999, come attestato dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 07.07.2011;

Dato atto:

- che i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario (art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01.4.1999) non utilizzati nell'anno precedente ammontano ad €. 8.366,82;
- che le economie derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2010 (art. 17, comma 5, del CCNL 01.4.1999) ammontano ad €. 463,61;
- che le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente (art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del 1.4.1999), sono quelle previste nel bilancio di previsione 2011 e nei rispettivi quadri economici delle opere finanziate;

Considerato infine che la Comunità Montana, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, potrà proporre integrazioni, in applicazione in particolare dell'art. 15, comma 1, del CCNL 01.04.1999 e dell'art. 4, comma 4, lettera d) del C.C.N.L. 05.10.2001, per lo svolgimento di attività di service attraverso convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari tenuto conto che tali ulteriori prestazioni non comportino un accrescimento delle dotazioni organiche;

Viste le convenzioni e gli accordi di collaborazione per le attività in essere e di seguito meglio descritte:

- 1) Convenzione tra la Regione Lombardia e la Comunità Montana per l'Organismo Pagatore Regione Lombardia (OPR) e l' Organismo Delegato (OD) Comunità Montana Valtellina di Sondrio relativa al Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 15.02.2011, valida fino al 31.12.2013 con un trasferimento di fondi dalla Regione Lombardia ammontante a presunti €. 7.970,07;
- 2) Convenzione con le altre Comunità Montane della provincia e con il Comune di Sondrio per la gestione Canile provinciale, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 39 del 20.12.2005, di durata dal 12.09.2006 al 31.12.2015, con un trasferimento di fondi dell'importo massimo di € 7.500,00 annui;
- 3) Convenzione con la Provincia di Sondrio per la gestione del servizio di antincendio boschivo in Comune di Sondrio, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 23.09.2008, di durata dall'anno 2008 al 31.12.2012, con un trasferimento di fondi dalla Provincia pari ad €. 4.000,00;

4) Convenzione con i Comuni per il supporto e il coordinamento in attività di protezione civile (19 su 21 Comuni, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 18.12.2008, di durata dal 01.01.2009 al 31.12.2018, con un trasferimento dai Comuni pari ad € 22.127,00;

5) Trasferimento dalla Regione Lombardia per attività di servizio prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2096 del 04.08.2011 avente ad oggetto "Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei <Pisl montagna> (Programmi integrati di sviluppo locale per la montagna) – Modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11 del 3 agosto 2011 recante <Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali>" e dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2406 del 26.10.2011 avente ad oggetto "Assegnazione alle Comunità Montane della Lombardia del contributo regionale per la realizzazione dei <Pisl montagna>, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 della l.r. 25/2007, come modificato dall'art. 10 co. 2 lett. e) della l.r. 11/2011 – (di concerto con l'Assessore Colozzi) pari ad € 147.988,05;

6) Trasferimento dalla Regione Lombardia di un contributo straordinario di €. 80.000,00 per l'anno 2011 - per attività di servizio connesse all'attivazione della gestione associata di funzioni e di servizi comunali ai sensi del Regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e s.m.i., attuativo della L.r. n. 19/2008, così come previsto dal decreto regionale n. 10486 dell'11.11.2011, relativamente alle seguenti convenzioni e servizi:

- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Chiuro, Faedo V.no, Fusine, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio sistemi informativi;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Colorina, Faedo V.no, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio urbanistica e gestione del territorio;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Faedo V.no, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio per la gestione associata del servizio organizzazione e personale;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Faedo V.no, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio per la gestione associata del servizio anagrafe - stato civile – elettorale;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Chiuro, Colorina, Faedo V.no, Fusine, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio viabilità;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Chiuro, Colorina, Faedo V.no, Fusine, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio protezione civile;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Chiuro, Colorina, Faedo V.no, Fusine, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio demanio e patrimonio forestale;
- Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i Comuni di Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Chiuro, Faedo V.no, Fusine, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre S.Maria per la gestione associata del servizio SUAP (sportello unico attività produttive);



Rilevato che le risorse decentrate "stabili" sono prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità quali:

- progressioni economiche orizzontali (articoli. 34 e 35 CCNL 22.1.2004), garantendo nel tempo tali risorse;
- il fondo per la corresponsione dell'indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.1.2004);
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di posizione organizzativa ed alle alte professionalità;

Precisato che le risorse "stabili" risultanti ancora disponibili dopo la destinazione di ulteriori quote a finanziare gli istituti "stabili" (progressioni orizzontali, posizioni organizzative, ecc.) possono essere utilizzate per gli istituti tipici del salario accessorio ad integrazione della quota a disposizione delle risorse variabili;

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 22.02.2011 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 52 del 14.06.2011 è stato approvato il Piano della Performance 2011/2013;
- che con verbale n. 3 del 07.07.2011 il Nucleo di Valutazione ha definito il sistema di valutazione per l'anno 2011;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, ed in particolare:

- dal comma 1 che prevede il blocco del trattamento economico dei singoli dipendenti e dirigenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013, compreso il trattamento accessorio che non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- dal comma 2-bis che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- dal comma 17 che prevede il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012;
- dal comma 21 che dispone che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Richiamata la normativa che presiede alla materia, come in precedenza descritta;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.03.2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento;

Vista la deliberazione n. 37 del 31.05.2011 con la quale la Giunta Esecutiva ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2011 ed ha approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;



-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare le linee di indirizzo a cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi relative ai criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2011, come di seguito specificato:

- a. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "... tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro...";
- b. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
- c. autorizzazione, rivolta al predetto Responsabile, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, così come attestato dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 07.07.2011;
- d. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte), in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
 - la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione rotazionale;
 - il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria; il calcolo dovrà tenere conto del valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio al 31 dicembre;
- e. possibilità di implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte), in presenza:
 - di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 delle premesse con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati;
 - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;
- f. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione ed alle somme



- derivanti dagli Enti terzi per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati, al netto delle ore prestate dal personale per l'assolvimento di detti servizi aggiuntivi;
- g. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;
 - h. perseguimento del principio di riduzione della spesa di personale in coerenza con il quadro normativo vigente il quale prevede che il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, non superi il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010) e prevede altresì che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - i. rinvio, stante il blocco degli effetti economici disposti dal comma 21 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, della programmazione di eventuali progressioni economiche all'interno delle aree professionali;
 - j. autorizzazione ad effettuare tutte le operazioni necessarie alla costituzione del fondo per il salario accessorio per l'anno 2011, al netto dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, nel limite massimo complessivo dell'importo relativo all'anno 2010 pari ad €. 109.697,70;

3) Di dare atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2011 ai Responsabili di Area, verrà certificato dal Nucleo di Valutazione interno, che accerterà il raggiungimento degli stessi e il grado di accrescimento dei servizi in riferimento alle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999;

4) Di demandare al Segretario ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso;

5) Di dare atto che le risorse relative al fondo in argomento sono state iscritte negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2011;

6) Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario, con funzioni di presidente, e dei Responsabili di Area;

7) Di dare atto che dell'adozione del presente provvedimento sarà fornita apposita e specifica informazione sindacale alla RSU ed alle OO.SS..

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Oggetto: Approvazione linee di indirizzo per la costituzione del fondo anno 2011 destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n° 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 19/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Antonella Corlatti)

Antonella Corlatti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Elena Castellini)

Elena Castellini

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Sondrio, li 20/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Antonella Corlatti)

Antonella Corlatti

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 131 del 20.12.2011

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal

21.12.2011

Sondrio, li

21.12.2011

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

20.12.2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

21.12.2011

Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO